



LA LEGGE

LEGGI



PROCEDIMENTO



ITER ORDINARIO

1. **Iniziativa** = 5 soggetti

Governo (disegno di legge)

Parlamentare (proposta di legge)

Consiglio regionale

Iniziativa popolare (50.000 firme di elettori) progetto di legge

CNEL (solo ambito socio-economico)

2. **Discussione** =
commissione referente e poi aula

3. **Approvazione** = voto palese articolo per articolo e finale con maggioranza semplice in entrambe le camere su testo identico (navetta)

4. **Promulgazione** = entro 30 gg. Pres. Repubblica (possibilità di veto sospensivo)

5. **Pubblicazione** = Gazzetta Ufficiale, entrata in vigore dopo 15 gg. (vacatio legis)

***ITER* ABBREVIATO**




COMMISSIONI IN SEDE DELIBERANTE

La legge viene discussa e approvata dalla commissione competente per materia

Si ritorna all'iter ordinario oppure alla votazione finale in aula se lo chiede il governo , un decimo dei parlamentari o un quinto della commissione

Divieto di procedura abbreviata per materie costituzionali, autorizzazione a ratifica trattati internazionali, legge elettorale, legge di bilancio



COMMISSIONI IN SEDE REDIGENTE

La commissione approva i singoli articoli e l'assemblea approva la legge nel suo complesso

DECRETO LEGISLATIVO



MOTIVAZIONE: materia tecnicamente molto complessa e specifica

PARLAMENTO: legge delega (materia oggetto della delega, termine di tempo, principi e criteri direttivi)



GOVERNO: deliberazione del C.d.M. del testo legislativo



Promulgazione



entrata in vigore dopo 15gg.



Per inosservanza dei criteri possibile ricorso alla corte costituzionale

DECRETO LEGGE →

MOTIVAZIONE: casi straordinari di necessità e urgenza

CONSIGLIO DEI MINISTRI →

Stesso giorno presentazione al Parlamento

↓
delibera direttamente

↓
Conversione in legge entro 60 gg.

↓
pubblicazione sulla G.U.

↙
SI'

↘
NO

↓
**Entrata in vigore il
giorno seguente**

↓
Entrata in vigore

↓
Decade dal 1[^] giorno

↓
**Parlamento decide sui rapporti sorti con
decreto non convertito.**

Dal 1996 divieto di reiterare decreti scaduti

Statuti e leggi regionali

Statuto

- Statuto speciale: legge costituzionale, concede maggiore autonomia (competenza legislativa esclusiva su materie previste nel proprio statuto), 5 regioni
- Statuto ordinario: 15 regioni istituite nel 1970, approvato dal consiglio regionale a maggioranza assoluta con 2 votazioni a distanza di 2 mesi

Legge

- la riforma del 2001 della costituzione attribuisce competenza generale
- art.117: materie di competenza esclusiva dello Stato, materie di competenza concorrente (legge quadro), materie di competenza regionale per esclusione delle precedenti
- procedura: approvati dai consigli regionali, promulgati dal pres. Regione, pubblicate su G.U. regionale, in vigore 15 gg. dopo
- formazione analoga alla legge del parlamento con particolarità previste nel rispettivo statuto
- possibilità di ricorso in corte costituzionale entro 60 gg.

**POTESTA'
LEGISLATIVA
DELLE
REGIONI
Art. 117 Cost.**

```
graph TD; A["POTESTA' LEGISLATIVA DELLE REGIONI Art. 117 Cost."] --- B["competenza esclusiva dello Stato"]; A --- C["concorrente tra Stato (in via primaria con le leggi quadro) e Regioni"]; A --- D["competenza piena delle Regioni"];
```

**competenza
esclusiva
dello Stato**

**concorrente
tra Stato
(in via primaria
con le leggi quadro)
e Regioni**

**competenza
piena
delle Regioni**

COMPETENZA STATALE ESCLUSIVA

**rapporti
dell'ordinamento
italiano con altri
ordinamenti**

**ordine e sicurezza
interna ed esterna**

**organizzazione
dello Stato**

**governo
dell'economia**

giustizia

**cittadinanza e
diritti fondamentali**

**tutela di ambiente,
ecosistema e beni
culturali**

**metodi di
misurazione**

COMPETENZA CONCORRENTE



commercio con l'estero, tutela della salute, protezione civile, porti e aeroporti, alimentazione, governo del territorio...

In caso di interferenze tra norme rientranti in materie di competenza statale ed altre di competenza concorrente o residuale regionale la Corte Costituzionale ha elaborato i seguenti principi :

- ***Principio di prevalenza e principio di leale collaborazione*, che impone alla legge statale di predisporre adeguati strumenti di coinvolgimento delle regioni, a salvaguardia delle loro competenze**
- ***Principio di sussidiarietà*: le funzioni amministrative, generalmente attribuite ai comuni, possono essere allocate ad un livello diverso di governo per assicurarne l'esercizio unitario. L'attrazione allo Stato delle funzioni amministrative comporta la parallela attrazione della funzione legislativa.**

COMPETENZA ESCLUSIVA DELLE REGIONI




Tutte le materie NON nominate nell'art. 117 della Costituzione

polizia locale, formazione professionale, assistenza sociale, tributi regionali ecc...




Si ribalta il principio di distribuzione delle competenze legislative fra Stato e regioni: la competenza legislativa regionale pare aumentare nei contenuti ed essere potenzialmente aperta, idonea a legiferare su ogni materia altrimenti non riservata dalla costituzione ad altri soggetti.

Nella sua concreta applicazione, anche a opera della giurisprudenza costituzionale, i poteri dello Stato hanno assunto un ruolo via via più pervasivo, mentre gli spazi per le regioni che parevano aprirsi si sono man mano ristretti




Fonti secondarie



- **Manifestazione del potere esecutivo della pubblica amministrazione**
- **Non in contrasto con la legge**
- **Se illegittimi vengono annullati dal giudice amministrativo (TAR e Consiglio di Stato)**



Regolamenti amministrativi



Tipologia per oggetto:

- **esecutivi,**
- **integrativi,**
- **indipendenti,**
- **organizzativi**

Tipologia per soggetto

- **Regolamenti del governo**
- **Regolamenti del presidente del consiglio dei ministri**
- **Regolamenti dei ministri**

Altri regolamenti



- **Non devono contrastare con regolamenti emanati dal governo**
- **Principio di sussidiarietà**



Tipologie per soggetto



- **Regolamenti degli enti locali (regioni, province, comuni)**
 - **Regolamenti degli enti pubblici (INPS, ANAS, ACI...etc.)**
- **Regolamenti di altre autorità amministrative (prefetti, scuole..etc.)**

CONSUETUDINE



comportamento ripetuto nel tempo che viene avvertito dalla comunità come obbligatorio (elemento oggettivo e soggettivo)



- **raccolte delle camere di commercio**
- **non valide se contrarie al diritto scritto**
- **in materie regolate dal diritto scritto valgono se espressamente richiamate**
- **sono efficaci in materie non regolate da altre fonti**
- **non possono riguardare materia penale (riserva di legge)**

IL REFERENDUM ABROGATIVO



Referendum abrogativo

Il referendum è un istituto di democrazia diretta che consente al popolo di pronunciarsi su una singola questione con un sì o con un no.

Oggetto

- **Possono essere sottoposti a referendum le leggi e gli atti aventi forza di legge.**
- **Altri tipi : confermativo** (detto anche costituzionale o sospensivo, si prescinde dal quorum), **regionali anche consultivi**
- **La richiesta di abrogazione può essere totale o parziale**
- **Non è ammesso referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratifica di trattati internazionali**

Richiesta del referendum

Può essere effettuata da:

- **5 consigli regionali**
- **500.000 elettori. In questo caso i promotori devono sottoporre la raccolta delle firme al controllo della Corte di Cassazione**

Controllo di legittimità

- La Corte Costituzionale verifica l'ammissibilità del Referendum**
- Presidente della Repubblica indice il referendum con data (seguendo indicazioni della Costituzione)**

Calendario

- **1/1 -30/9 Raccolta delle firme**
- **Entro il 15/12 Controllo delle firme da parte della Cassazione**
- **Entro 10/2 Ammissibilità Corte Costituzionale**
- **Tra il 15/4 e il 15/6 voto di domenica**
- **Escluso l'anno delle elezioni o nuova legge sull'argomento**

Chi vota

- **Alla votazione partecipano tutti i cittadini elettori per la Camera dei deputati**
- **Su ogni scheda è riportato un singolo quesito e compaiono due caselle per il “sì” e per il “no”**

Sì

Equivale a pronunciarsi a favore dell'abrogazione della legge

No

Equivale a pronunciarsi per il mantenimento della legge in vigore

Validità del referendum


- **Il referendum è valido se partecipano alla votazione almeno la maggioranza degli aventi diritto al voto**
- **La legge è abrogata se i “sì” raggiungono la maggioranza dei voti validi**

FONTI COMUNITARIE



- **fonti primarie, in quanto costituiscono la base e la legittimazione delle competenze e dei poteri attribuiti alla Comunità Europea conferiti e stabiliti nei Trattati istitutivi;**
- **fonti derivate, in quanto derivano la loro legittimazione ed il loro riconoscimento dai Trattati istitutivi**

TRATTATI



Le norme primarie del diritto comunitario sono in primo luogo le norme convenzionali, contenute nei Trattati istitutivi delle Comunità europee e negli accordi internazionali successivamente stipulati, al fine di modificarli

art. 11 cost. sancisce la legittimità dei poteri normativi primari agli organi comunitari (consiglio dei ministri), definiscono le materie di competenza, limite compromissione dei valori fondamentali del nostro ordinamento

FONTI DERIVATE



REGOLAMENTI: atti normativi, fanno parte direttamente degli ordinamenti interni, l'eventuale illegittimità viene giudicata dalla corte costituzionale

DIRETTIVE: atti normativi, obbligano gli stati a perseguire determinati fini con leggi ordinarie che devono essere conformi alle norme comunitarie direttamente applicabili, controlla il giudice ordinario



- **Decisioni:** atti che si rivolgono a singoli stati il cui carattere normativo è discusso
- **Raccomandazioni e pareri :** atti non vincolanti